



COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena

ORDINANZA SINDACALE

n. 24 del 06/04/2021

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID - 19 nel territorio del Comune di Campogalliano – Ulteriore proroga dell'ordinanza n. 17 del 04/03/2021 a seguito dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021 (G.U. Serie Generale, n. 81 del 3 aprile 2021) e del decreto-legge 01 aprile 2021, n. 44.

IL SINDACO

Premesso che, a seguito di quanto disposto con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 25 del 3/3/2021, avente ad oggetto "*Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nei Comuni ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Bologna e nei Comuni delle Province di Modena e Reggio-Emilia*", sono state emanate, tra le altre, le seguenti ordinanze:

- ordinanza n. 17 del 04 marzo 2021, avente ad oggetto "*Emergenza epidemiologica da COVID - 19 nel territorio del Comune di Campogalliano– Individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza, in attuazione dell'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 25 del 03.03.2021 e delle disposizioni dettate dalla vigente normativa nazionale relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto*";
- ordinanza n. 18 del 05 marzo 2021, avente ad oggetto "*Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Campogalliano (MO) – Regolamentazione dell'accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici di cui all'art. 41, D.P.C.M. 02/03/2021, dal 06/03/2021 al 21/03/021 compresi*";

Premesso altresì che, con ordinanza n. 20 del 22/03/2021, avente ad oggetto "*Emergenza epidemiologica da COVID - 19 nel territorio del Comune di Campogalliano – Proroga delle ordinanze n. 17 del 04/03/2021 e n. 18 del 05/03/2021 a seguito dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 (G.U. Serie Generale, n. 62 del 13 marzo 2021) e del d.l. 13 marzo 2021, n. 30.*", le disposizioni di cui dalle ordinanze sopra citate, ivi incluse le relative sanzioni amministrative eventualmente previste, sono state prorogate sino al 6 aprile 2021 compreso;

Visti i provvedimenti e le disposizioni normative nazionali, regionali e locali adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e attualmente vigenti, così come richiamati nelle precitate ordinanze sindacali;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato, da ultimo fino alla data del 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti altresì

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla*



COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena

legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 con oggetto "Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta"

- il decreto-legge 01 aprile 2021, n. 44 con oggetto "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.";

Richiamati in particolare:

- l'art. 1 del decreto-legge 01 aprile 2021, n. 44, rubricato "Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- l'art. 1 dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021, ai sensi del quale "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, alle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta, si applicano, per un periodo di ulteriori quindici giorni e fatta salva una nuova classificazione, le misure della c.d. «zona rossa», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44";

Dato atto che, relativamente alle attività indifferibili da rendere in presenza, per le funzioni e i servizi conferiti all'Unione delle Terre d'Argine, il Presidente dell'Unione provvede con proprio decreto;

Visto l'articolo 50 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare i commi 5 e 7;

ORDINA

1. di prorogare, con decorrenza dal 7 aprile 2021 sino al 20 aprile 2021 compreso, le disposizioni, ivi incluse le relative sanzioni amministrative eventualmente previste, contenute nella ordinanza di seguito elencata e già oggetto di precedente proroga con ordinanza n. 20 del 22/03/2021:

- ordinanza sindacale n. 17 del 04 marzo 2021, avente ad oggetto "Emergenza epidemiologica da COVID - 19 nel territorio del Comune di Campogalliano – Individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza, in attuazione dell'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 25 del 03.03.2021 e delle disposizioni dettate dalla vigente normativa nazionale relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto";

2. di trasmettere copia del presente atto a:

- Prefetto di Modena
- Corpo di Polizia locale dell'Unione Terre d'Argine;
- Comandi delle forze dell'ordine competenti per territorio;



COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena

- Presidente della Commissione consiliare temporanea "Emergenza Covid-19";
- tutti i responsabili del Comune, al Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle risorse umane e al Presidente dell'Unione delle Terre d'Argine per le valutazioni di competenza;
- alle OO.SS. ed alle R.S.U. per il tramite del Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle risorse umane;


3. di dare informazione alla cittadinanza della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet per tutto il periodo di validità.

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Campogalliano, 6 aprile 2021


La Sindaca
Paola Guerzoni

